

*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO il decreto del MEF del 05/12/2017;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 27 della legge regionale 22/02/2019 n. 1;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza dell'11/11/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 18/11/2015 al n. 154103, con la quale il Sig. La Barbera Pasquale, nato a xxxxxxxxxx l'xxxxxxxxx, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data dell'11/07/2019 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 78893 del 09/07/2019 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti che il Sig. La Barbera Pasquale ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 36012 del 04/09/2019 del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti dalla quale risulta che, per motivi di servizio, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015, il summenzionato dipendente non può essere collocato in quiescenza prima dell'11/12/2020;
- VISTA la nota prot. n. 104050 dell'11/11/2020 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 12/12/2020;
- VISTO il DDG n. 302442 del 29/03/2010, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 15/04/2010 al n. 1439, con il quale il Sig. La Barbera Pasquale proveniente dalla soppressa Agenzia per i rifiuti e le acque, è transitato con effetto costitutivo del rapporto nell'organico del personale dell'Amministrazione regionale con decorrenza giuridica ed economica 01/01/2010;
- VISTO il DDS n. 683 del 10/03/2017 con il quale al Sig. La Barbera Pasquale sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza mesi 3;
- VISTO il DDS n. 1475 del 10/05/2017 con il quale al Sig. La Barbera Pasquale sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 27 e mesi 2;
- VISTO il foglio del congedo militare;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;
- ACCERTATO che il Sig. La Barbera Pasquale alla data dell'11/12/2020 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni xx e un'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall'1/01/2010 all'11/12/2020	10	11	10
Servizio ricongiunto (DDS n. 683 del 10/03/2017)	0	3	0
Servizio ricongiunto (DDS n. DDS n. 1475 del 10/05/2017)	27	2	0
Servizio militare dal 10/11/1977 al 30/04/1979	1	5	21
Totale anzianità servizio utile a pensione	39	10	1

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 98 prescritto per la quota;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 12/12/2020, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. La Barbera Pasquale, nato a xxxxxxxxx l'xxxxxxxxxxxxx, categoria "C" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto, non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sicilia.

Palermo, li 27 NOV. 2020

IL DIRIGENTE GENERALE

C.Madonia

F.to

originale agli atti d'ufficio

